

REG.DEL. N. **16**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO E OPERA UNIVERSITARIA PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI COMUNE INTERESSE E ACCORDO PER IL RELATIVO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ANNO ACCADEMICO 2026/2027. AUTORIZZAZIONE RINNOVO

Il giorno 2 settembre 2026 ad ore 17:00

in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

1	PRESIDENTE	FULVIO	CORTESE	P (vc)
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P (vc)
3	COMPONENTE	PAOLA	FOLADORI	P (vc)
4	COMPONENTE	ROBERTA	GIORDANI	P (vc)
5	COMPONENTE	FRANCESCA	MARSELLA	P (vc)
6	COMPONENTE	VALENTINA	PERROTTA	P (vc)
7	COMPONENTE	RITA CLARISSA	ROSSO	P (vc)
8	COMPONENTE	GIANMARCO	RUVOLO	P (vc)
9	COMPONENTE	MONICA	TASIN	AG

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(vc)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

CON LA PRESENZA DI	REVISORA DEI CONTI	ANNA	CAMPREGHER	P (vc)
	REVISORA DEI CONTI	MARIA LETIZIA	PALTRINIERI	P (vc)
	REVISORE DEI CONTI	DIEGO	UBER	P (vc)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE	GIANNI	VOLTOLINI	P (vc)
--------------------------	-----------	--------	-----------	--------

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Relatore comunica:

il Decreto Legislativo 68/2012, all'articolo 3, comma 4 prevede espressamente che *le Università [...] nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:*

- a) *organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo negli studi;*
- b) *promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative;*
- c) *sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.*

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che *“Le regioni, esercitano competenza esclusiva in materia di diritto allo studio e, nel limite delle proprie disponibilità integrano la gamma degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio”.*

L'articolo 6 definisce quali strumenti e servizi per il raggiungimento del pieno successo formativo anche i servizi di orientamento e tutorato, l'accesso alla cultura, i servizi per la mobilità internazionale.

La Legge Provinciale n. 9 del 1991 e s.m., *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”*, all'articolo 1 disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Tali interventi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze didattiche dell'Università degli studi di Trento ed in particolare a quelle connesse al suo carattere residenziale.

L'articolo 2 della medesima Legge, sancisce che *per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono prioritariamente assicurati servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio. Nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 15, sono altresì realizzati, oltre che interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di orientamento sono svolte avvalendosi delle competenti strutture della Provincia e nel rispetto delle competenze proprie dell'università”.*

Dall'anno 2002 Università e Opera Universitaria hanno predisposto un programma di interventi comuni, sottoscrivendo un'apposita Convenzione che ha successivamente trovato puntuale attuazione, rinnovata, giusta deliberazione del CDA n. 15/2025, fino all'anno accademico 2025/26.

preso atto che la collaborazione tra i due Enti è da ritenersi positiva,

preso altresì atto che con deliberazione n. 11 di data 22 giugno 2026 è stato approvato il bando per il conferimento della borsa di studio e posto alloggio per l'a.a. 2026/2027,

si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione con l'Università per il prossimo anno accademico.

Nella Convenzione viene quantificato il valore annuo di ogni prestazione erogata e si stabiliscono i tempi e le modalità per la liquidazione degli importi da parte dei due Enti.

In particolare l'art. 1 stabilisce che per i *servizi di orientamento universitario*, Opera liquiderà a UniTrento:

attività	descrizione	importo	Macrovoce	Cdc
orientamento	finanziamento di 20 studenti 150 ore	€ 24.000,00	041010	14

All'articolo 3 "*organizzazioni studentesche e attività culturali e sportive*" si dispone che UniTrento si impegni a versare un contributo massimo di € 40.000,00 per il finanziamento delle attività delle *organizzazioni studentesche*:

attività	descrizione	importo	Macrovoce	Cdc
cultura e sport	finanziamento organizzazioni studentesche	€ 40.000,00	032001	14

All'art. 4 "*gestione integrata dei servizi agli studenti*" si concorda che Opera rimborsi a UniTrento il costo delle dichiarazioni per l'ISEE parificato, relative agli studenti beneficiari di borsa di studio nonché il costo di sostenuto da UniTrento per l'effettuazione di controlli sulle attestazioni ISEE presentate dai beneficiari:

attività	descrizione	importo	Macrovoce	Cdc
assistenza	dichiarazione ISEE	€ 4.000,00	041016	13

All'art. 5 "*servizi ICT*" si concorda che Opera rimborsi ad UniTrento l'importo di € 13.700,00 relativo agli spazi di "Hosting":

attività	descrizione	importo	Macrovoce	Cdc
informatica	servizi informatici	€ 13.700,00	041015	16-13

All'art. 8 "*servizi di ristorazione*" è previsto da parte di UniTrento il rimborso dei pasti per alcune tipologie di utenti assimilate agli studenti dal punto di vista del trattamento per l'accesso alla mensa:

attività	descrizione	importo	Macrovoce	Cdc
ristorazione	rimborso pasti	€ 95.000,00	034004	12
ristorazione	rimborso pasti C3A e CRI	€ 10.000,00	034004	12

All'art. 9 "*servizi sportivi*" è previsto che Opera e UniTrento rinviano ad una specifica convenzione

volta a favorire la realizzazione efficace e capillare della pratica sportiva, ognuna nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali. Nell'ambito di tale progetto Opera e UniTrento mettono a disposizione risorse finanziarie:

- Opera fino ad un massimo di euro 50.000,00;
- UniTrento fino ad un massimo di euro 100.000,00.

La convenzione in approvazione rientra tra le forme di collaborazione fra istituzioni di cui all'art. 16 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" il cui comma 2 bis così dispone *"Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*. Si prende atto, a tale proposito, del rispetto di quanto previsto dall'Autorità nazionale anticorruzione ANAC nel parere funzione consultiva n. 66 del 17 gennaio 2024, che ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di collaborazione pubblico-pubblico attraverso l'adozione di uno strumento convenzionale che rispetti le seguenti condizioni: a) gli accordi in parola possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali; b) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; c) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

In sede di attuazione della convenzione, i due enti necessitano di trasmettersi in via telematica dati personali degli utenti destinatari di tali servizi, secondo modalità e condizioni di accesso che assicurino la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

In particolare Opera, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, necessita di determinati dati personali degli studenti di UniTrento richiedenti i benefici e i servizi offerti da Opera stessa, dei quali UniTrento risulta Titolare del trattamento;

UniTrento, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, necessita di determinati dati personali degli studenti di UniTrento che hanno ottenuto i benefici e i servizi offerti da Opera stessa, dei quali Opera risulta Titolare del trattamento;

UniTrento effettua altresì trattamenti di dati personali per conto di Opera, del cui trattamento la stessa è Titolare.

Per tale ragione con deliberazione n. 18 di data 28 ottobre 2021 è stata autorizzata la sottoscrizione di un Accordo tra Università degli Studi di Trento e Opera Universitaria di Trento per il trattamento dei dati personali per la gestione di attività e servizi di comune interesse, da ultimo rinnovato con

deliberazione n. 15/2025 in occasione del rinnovo della convenzione per la gestione delle attività condivise.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare anche la sottoscrizione dell'accordo per il trattamento dei dati personali per la gestione di attività e servizi di comune interesse per il prossimo anno accademico (ai sensi dell'art 16 bis c. 2 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 che recita *"anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*). Con tale strumento le Parti, in qualità di Titolari autonomi, disciplinano le specifiche modalità e condizioni con cui effettuare la reciproca trasmissione dei dati personali nell'ambito della convenzione sottoscritta tra le Parti per la gestione di attività e servizi di comune interesse di cui sopra.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, verrà data comunicazione all'Università e le varie attività potranno trovare attuazione anche con apposite determinazioni del Direttore dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà altresì atto che nel rispetto dell'art. 3 c. 5 del Regolamento sul funzionamento degli organi previsti dalla Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- vista legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" ;
- visto d. lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

- visto il Regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in particolare l’art. 2-ter, così come modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la Convenzione tra Università degli Studi di Trento e Opera Universitaria per l’anno accademico 2026/2027 per la gestione di attività e servizi di comune interesse (all. 1) nonché l’accordo per il trattamento dei relativi dati personali (all. 2), e relativi allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (all. 3, all. 4);
2. di comunicare all’Università degli studi di Trento l’approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’attuazione della convenzione di cui al punto 1) per la gestione di attività e servizi di comune interesse potrebbe avvenire, per la parte di competenza di Opera Universitaria, anche con apposite determinazioni del Direttore dell’Opera Universitaria;

4. di autorizzare il Presidente di Opera Universitaria alla sottoscrizione della convenzione e dell'accordo di cui al punto 1);
5. di imputare e/o introitare, come definito in premessa, per la parte di relativa competenza, le spese o le entrate conseguenti alla stipulazione della Convenzione;
6. di delegare il Direttore ad effettuare eventuali pagamenti conseguenti alla sottoscrizione della convenzione e dell'accordo (in particolare l'imposta di bollo).

n. all.: 4

Adunanza chiusa ad ore 17:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Fulvio Cortese

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:** ☐

DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: ☒

LA RAGIONERIA
